

## **57 - Diacono e indennità di disoccupazione**

**D.** *Sono diacono e domando se, lasciando l'IRC, nella scuola secondaria, posso ottenere l'indennità di disoccupazione.*

**R.** L'indennità di disoccupazione (= id) è prevista, vista, alle determinate condizioni, sempre su richiesta dell'interessato. Non appare perché dalla id dovrebbe essere escluso il diacono. Infatti il diacono dal punto di vista canonico è da considerarsi facente parte del clero (can. 266,1: Uno diviene chierico con l'ordinazione diaconale...), mentre dal punto di vista civile, al presente, non rientra come destinatario della normativa sul sostentamento (L. 222/1985) e del pensionamento del clero (L. 903/1973). È questa l'occasione per sottolineare la contestualizzazione dei termini e il significato preciso da dare. Nelle intese che lo stato ha stipulato con le altre confessioni religiose, si parla di ministro di culto, denominazione di derivazione statale, non confessionale, per indicare in modo onnicomprensivo i ministri di tutte le confessioni religiose.

**Ministro di culto indica**, dunque, il particolare ruolo assunto dal soggetto all'interno del gruppo religioso; non per nulla la legge per il pensionamento porta nel titolo la dizione: Istituzione del fondo per il clero e ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. **Il diacono** è, quindi, tra i ministri dell'altare solo per la comunità ecclesiale e non è considerato ministro di culto per quella civile. Come è noto con la L. 222/1985 viene assicurata una congrua e dignitosa remunerazione, che nella misura è determinata annualmente dalla CEI (= Conferenza Episcopale Italiana) con criteri ispirati ad esigenze di perequazione economica. Lo svolgimento del servizio da parte del sacerdote non può essere considerato in termini di lavoro

subordinato o parasubordinato. Non si parla quindi di stipendio, ma di remunerazione, termine estraneo alla terminologia «lavoristica» e quindi usato con il preciso intento di non compromettere la qualificazione del rapporto di lavoro non subordinato o parasubordinato con una componente assistenziale alimentare. Ben diversamente avrebbe risuonato il termine retribuzione. Questo comporta che nella remunerazione si tenga conto di altri redditi non propriamente ministeriali, quali nel caso lo stipendio di IdR, di cappellano ospedaliero/penitenziario o docente di altra disciplina (la cosa apparirà più evidente con l'eventuale approvazione dello stato giuridico dell'IdR).

Le premesse riflessioni consentono di dare una risposta integrale in occasione del quesito e precisamente si può dire:

- per quanto riguarda gli IdR laici, e IdR diaconi non resta che ricordare di farsi parte diligente per ottenere l'id, così come per le altre indennità, se dovute;
- per quanto riguarda gli IdR sacerdoti si potrebbe porre il problema se per essi, che hanno la remunerazione dell'ISC (Istituto sostentamento clero) si possa parlare di disoccupazione, in quanto hanno la prevalente funzione/missione di ministri di culto. Infatti per essi esiste una precisa normativa per la remunerazione mensile, limitata a solo 12 mesi, con punteggio personalizzato, remunerazione, che solo agli effetti fiscali, è considerata e tassata come stipendio;
- per quanto riguarda religiosi/e si risponde in analogia alle considerazioni precedenti.

**TULLIO CAPPELLI**

## **96 - Indennità di disoccupazione**

**D.** *Sono un'IdR della scuola primaria ed ho risolto il rapporto di lavoro. Desidero conoscere se ho diritto all'indennità sostitutiva di preavviso per gli oltre dieci anni di servizio, compreso il preruolo. Non trovo risposta precisa presso il provveditorato.*

**R.** Il quesito non illumina con precisione la situazione giuridica al fine di darne una valutazione e risposta in tutto soddisfacenti. Già in altra circostanza si è trattato del diritto all'indennità di preavviso, prevista anche dall'art. 29 (termini di preavviso) del CCNL comparto scuola (v. Gazzetta Ufficiale, suppl. 188 del 14 agosto 2003). Si può dare un orientamento di metodo in questi, come in casi analoghi: si accetti dall'ufficio amministrativo competente la liquidazione dell'indennità in parola e dopo l'interessato può inoltrare ricorso con la motivazione dovuta.

## **98 - Indennità di disoccupazione**

**D.** *Con il prossimo anno scolastico non avrò più l'incarico di IRC e quindi, fino a nuovo impiego, sono senza lavoro. Posso chiedere l'indennità di disoccupazione?*

**R.** La risposta è affermativa e la normativa relativa all'argomento prevede due ipotesi:

- a) indennità di disoccupazione per docenti con requisiti normali;
- b) indennità di disoccupazione per docenti con requisiti ridotti.

a) Nella prima ipotesi requisiti sono almeno una settimana di contributi versati o dovuti che risalgono a 2 anni prima della cessazione dal lavoro; almeno un anno di contribuzione, ovvero un corrispondente periodo di attività soggetta all'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione, purché la cessazione dal lavoro non sia per dimissioni, salvo per giusta causa.

La domanda va inoltrata alla sede Inps della propria città entro il 68° giorno dal licenziamento. Tale indennità decorre dall'8° giorno dal licenziamento, se la domanda è presentata entro 7 giorni, altrimenti dal 5° giorno successivo alla domanda stessa. L'indennità in parola viene concessa per un periodo massimo di 180 giorni e ammonta al 40% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro.

b) Nella seconda ipotesi i termini per la presentazione della domanda sono tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ogni anno. Si parla di requisiti ridotti in quanto si presuppone che l'interessato abbia svolto almeno 78 giornate lavorative di lavoro nell'anno precedente a quello della domanda, ed inoltre abbia almeno un contributo settimanale entro la fine del biennio precedente. L'assegno è pari al 30% della retribuzione media percepita fino a un massimo di 156 giorni. Si ricordi che per l'Inps l'anno di contribuzione è di 52 settimane ovvero di 12 mensilità. I moduli relativi possono essere richiesti direttamente all'Inps ovvero ai patronati, a cui può essere affidata la pratica.